

REGOLAMENTO (CE) N. 85/98 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1997

relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA e CE di acciaio dalla Slovacchia nella Comunità europea per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1998 (rinnovo del sistema di duplice controllo)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 1° febbraio 1995 è entrato in vigore un accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra⁽¹⁾;

considerando che le parti hanno deciso, con la decisione n. 3/97⁽²⁾ del Consiglio di associazione, di rinnovare il sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 1/97⁽³⁾ per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1998;

considerando che è pertanto necessario rinnovare la normativa comunitaria di applicazione introdotta dal regolamento (CE) n. 40/97⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1998, in base alle disposizioni n. 3/97 del Consiglio di associazione, le importazioni nella Comunità di prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE, elencati nell'allegato I e originari della Slovacchia, sono soggette alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità.

2. Per il documento di vigilanza si deve utilizzare un modulo conforme al modello che figura nell'allegato II.

3. La classificazione dei prodotti cui si applica il presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in prosieguo denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata «NC»). L'origine di detti prodotti è determinata secondo le norme in vigore nella Comunità.

⁽¹⁾ GU L 359 del 31. 12. 1994, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 13 del 19. 1. 1998, pag. 71.

⁽³⁾ GU L 24 del 25. 1. 1997, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 10 del 14. 1. 1997, pag. 1.

4. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1998, le importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I originari della Repubblica slovacca sono inoltre soggette al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità slovacche competenti. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione delle merci cui si riferisce il documento.

5. La spedizione si considera effettuata alla data in cui le merci sono caricate sul mezzo di trasporto per l'esportazione.

6. Il documento di esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato III. Esso è valido per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.

Articolo 2

1. Il documento di vigilanza di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è rilasciato automaticamente e gratuitamente dalle competenti autorità degli Stati membri, per tutte le quantità richieste, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore comunitario ha presentato la richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

2. Il documento di vigilanza rilasciato da una delle competenti autorità nazionale elencate nell'allegato IV è valido in tutta la Comunità.

3. La domanda dell'importatore relativa al documento di vigilanza deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome e indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero di identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se del caso, partita IVA;

b) se del caso, nome e indirizzo completo del dichiarante o del suo rappresentante (compresi i numeri di telefono e di fax);

c) nome e indirizzo completo dell'esportatore;

d) descrizione precisa delle merci, compresi:
— la denominazione commerciale;